



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO - LEGGE 6 marzo 2013 n.19

Ratifica Decreto-Legge 2 agosto 2012 n.111

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto il Decreto - Legge 2 agosto 2012 n.111 – “Disposizioni urgenti a tutela dei lavoratori coinvolti in procedure di riduzione di personale”, promulgato:

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, punto b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 ed all'articolo 12 delle Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e più precisamente, la criticità dell'attuale fase economica e del mercato del lavoro, la necessità di adottare misure urgenti a tutela dei lavoratori coinvolti in procedure di mobilità e riduzione del personale che vengono a trovarsi senza adeguati strumenti di sostegno al reddito;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.78 adottata nella seduta del 23 luglio 2012;

Vista la reiterazione dello stesso decreto disposta con il Decreto Legge n.138/2012 e con il Decreto Legge n.151/2012 rispettivamente ratificati dal Consiglio Grande e Generale con Delibera n.15 del 1° marzo 2013;

Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 1° marzo 2013;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.19 del 1° marzo 2013;

Visti gli articoli 8 e 9, comma 5, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Legge 2 agosto 2012 n.111 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

DISPOSIZIONI URGENTI A TUTELA DEI LAVORATORI COINVOLTI IN PROCEDURE DI RIDUZIONE DI PERSONALE

Art. 1

La prima parte dell'articolo 20, comma 2, della Legge 31 marzo 2010 n. 73, è sostituita dal seguente:

“2. Per i lavoratori in mobilità che abbiano maturato un'anzianità lavorativa continuativa di almeno dodici mesi presso il datore di lavoro che li ha licenziati, pari ad almeno 216 giorni di presenza effettivamente lavorati, l'Indennità Economica Speciale è dovuta in misura percentuale della retribuzione netta effettiva che sarebbe loro spettata, anche nei giorni festivi, per le ore di lavoro non prestate, comprese dalle ore zero ed il limite dell'orario settimanale contrattuale negli

ultimi sei mesi di attività precedenti la concessione del trattamento comprendendo i periodi indennizzati a titolo di Cassa Integrazione Guadagni, ricalcolati figurativamente al 100%, e al netto della contribuzione a carico del lavoratore, nel rispetto delle seguenti percentuali:”.

Art. 2

All'articolo 21 della Legge 31 marzo 2010 n. 73 sono aggiunti i seguenti commi:

“2. Ai lavoratori, sia assunti a tempo determinato che indeterminato, inquadrati nelle categorie direttive dei contratti collettivi e della Legge 17 febbraio 1961 n.7 e successive modifiche e integrazioni, è riconosciuta l'indennità di disoccupazione qualora coinvolti in procedure di riduzione di personale ai sensi del Capitolo III della Legge 4 maggio 1977 n.23 ad accezione dei dipendenti che risultino soci sotto qualsiasi forma e/o degli amministratori di società cui sia stata revocata la patente di esercizio da parte del Congresso di Stato o dai soggetti preposti al controllo sulle attività economiche.

3. I lavoratori assunti a tempo indeterminato coinvolti in procedure di riduzione del personale, ai sensi del Capitolo III della Legge 4 maggio 1977 n.23, non aventi i requisiti previsti al precedente articolo 20 per il percepimento dell'Indennità Economica Speciale, hanno diritto all'erogazione dell'indennità di disoccupazione in base a quanto disposto al successivo articolo 23, ad accezione dei dipendenti che risultino soci sotto qualsiasi forma e/o degli amministratori di società cui sia stata revocata la patente di esercizio da parte del Congresso di Stato o dai soggetti preposti al controllo sulle attività economiche.”.

Art. 3

All'articolo 20 della Legge 31 marzo 2010 n. 73 è aggiunto il seguente comma:

“8. Nel caso in cui un lavoratore, in mobilità o disoccupazione, sia stato assunto a tempo indeterminato e venga successivamente coinvolto in procedure di riduzione di personale ai sensi del Capitolo III della Legge 4 maggio 1977 n.23, e al termine del rapporto di lavoro così come specificato nell'accordo conseguente alla suddetta procedura non abbia maturato i requisiti minimi per il percepimento dell'Indennità Economica Speciale previsti ai commi precedenti, per i quali si considera anche l'eventuale periodo di addestramento e formazione di cui all'articolo 20 del Decreto Legge n.156/2011, verrà riammesso alla prosecuzione del godimento dell'ammortizzatore sociale di cui beneficiava al momento dell'assunzione in oggetto.”.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 6 marzo 2013/1712 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Teodoro Lonfernini – Denise Bronzetti

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Gian Carlo Venturini